



REGOLAMENTO SUI CONTRATTI SOTTO SOGLIA E SUL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI
CONSULENZA

1. Oggetto e ambito di applicazione.

Farmacie Comunalì FVG SpA per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), applica la disciplina stabilita nel presente Regolamento, conforme ai principi dettati dalla normativa vigente. Farmacie Comunalì FVG SpA per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, consulenza e collaborazione ad esperti qualificati applica il presente Regolamento.

2. Principi comuni.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Farmacie Comunalì FVG SpA tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese valorizzandone il potenziale.

3. Trasparenza e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Tutti gli atti delle procedure di acquisto o di affidamento incarichi sono soggetti agli obblighi di trasparenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, come previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tali atti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sono altresì soggetti a pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.

Si applicano eventuali misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ovvero dal Modello Organizzativo aziendale, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

4. Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

Nessuna fornitura di beni e/o servizi d'importo superiore a quello indicato nel comma 1 del presente articolo potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla presente disciplina.

4.1. Avvio della procedura.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle regole di concorrenza, è possibile acquisire, anche attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

La procedura prende avvio con un atto del Responsabile del Procedimento (il Direttore della Farmacia o suo collaboratore delegato) che contiene, in modo semplificato, nel rispetto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore.

La verifica del possesso dei requisiti in capo al fornitore sia di carattere generale che di natura tecnico-professionale (ove richiesti) – quale presupposto per l'espletamento della procedura - viene effettuata obbligatoriamente prima di procedere con l'affidamento e pertanto nell'atto del Responsabile del Procedimento si assumono come già preventivamente esaminati ed approvati.

4.2. Requisiti generali e speciali.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale, anche mediante l'attestazione della propria iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo o registro;
- b) capacità economica e finanziaria, anche mediante l'attestazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche esperienze specialistiche non facilmente rinvenibili nel mercato, ovvero attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

4.3. I criteri di selezione.

Salvo quanto previsto all'art. 4.4, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito al Responsabile del Procedimento di provvedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei criteri generali predisposti dalla Determina a Contrarre. In tali casi non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il Responsabile del Procedimento motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto degli elementi giustificativi della scelta, a titolo esemplificativo in merito ai requisiti dell'operatore economico, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

È facoltà del Responsabile richiedere e comparare preventivi di diversi operatori economici in relazione a prodotti e servizi identici o simili.

Se l'acquisto è di modico valore (sotto i 1.000 euro) si può procedere con un atto di un dipendente della Società previo consenso del Direttore della Farmacia o suo collaboratore. Tale atto dovrà, comunque, contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta.

4.4. Acquisto di beni da rivendita di importo inferiore ai € 40.000.

Sono beni da rivendita i prodotti farmaceutici per la salute e il benessere, riassumibili a titolo esemplificativo in: specialità per uso umano o veterinario, i medicinali galenici, le specialità da banco, dietetici, profumeria e cosmetici, ausili sanitari, i presidi medico-chirurgici, i dispositivi medici, parafarmaco, omeopatici, fitoterapici le altre categorie merceologiche la cui vendita è consentita nella farmacia.

I beni da rivendita proposti alle singole Farmacie da fornitori, rappresentanti delle ditte fornitrici ovvero da rivenditori, possono essere acquistati direttamente anche dal Direttore di Farmacia secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Il Direttore della Farmacia, sentita la proposta dei fornitori, effettua un'indagine di mercato a nome delle Farmacie Comunali FVG spa, avvalendosi eventualmente anche del MEPA, al fine di individuare gli operatori economici in grado di fornire la miglior offerta economica per ogni articolo proposto.

Valutata la convenienza dell'acquisto, eventualmente comparando altri preventivi presentati, il Direttore di farmacia può procedere all'affidamento diretto secondo le modalità descritte nei precedenti articoli.

5. Affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo superiore a 40.000,00 euro.

Quando l'importo del lavoro, fornitura o servizio da eseguirsi è pari o superiore a 40.000 Euro e sino al valore della soglia comunitaria individuata in base all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, Farmacie Comunali FVG può affidare il procedimento a Centrali di Committenza, nel rispetto della normativa vigente.

In alternativa, le procedure di cui al comma 1 possono essere espletate previa consultazione di almeno cinque

(5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato. L'indagine di mercato può essere realizzata a titolo esemplificativo:

- a) acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
- b) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che si intende affidare con procedure in economia;
- c) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
- d) sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

La procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva, mediante specifico verbale. L'avviso dell'espletamento dell'indagine di mercato dovrà essere pubblicato nell'apposita sezione del sito delle Farmacie Comunali FVG spa.

Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non siano presenti o un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.

Si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa comunitaria.

6. Sottoscrizione del contratto / ordine di acquisto.

Ad avvenuta individuazione del contraente, secondo l'art. 4 ~~e~~ 5 o 6, in caso di espletamento della procedura tramite MEPA, ovvero di procedure aventi ad oggetto l'affidamento di mere forniture o di servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione dei beni o servizi necessari, mediante la sottoscrizione digitale di un ordine di acquisto.

Ove non ricorrano tali circostanze, il Responsabile del Procedimento procede alla stipula di un contratto.

I contratti vengono redatti nella forma della scrittura privata e sottoscritti digitalmente.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nei casi in cui non avvenga direttamente tramite la piattaforma MEPA, può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

6.1. Acquisti economici

Le spese indicate e disciplinate nel presente articolo possono essere assunte direttamente dal Direttore della Farmacia, ovvero da altro dipendente incaricato, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, moduli, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- spese diverse per il funzionamento delle farmacie

-spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al successivo comma.

Il limite massimo per ciascuna spesa economica è fissato in euro 100,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore Unico, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero nei casi di urgenza.

Le spese indicate e disciplinate nel presente articolo possono essere assunte direttamente dal Direttore della

Farmacia, ovvero da altro dipendente incaricato, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, moduli, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- spese diverse per il funzionamento delle farmacie
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al successivo comma.

Il limite massimo per ciascuna spesa economica è fissato in euro 100,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore Unico, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero nei casi di urgenza.

6.2. Modalità di effettuazione acquisti economici.

Le spese di cui sopra possono essere sostenute dai singoli Direttori di Farmacia o loro delegati e devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

I pagamenti possono essere disposti in contanti con quietanza diretta sulla fattura ovvero mediante carta di credito.

L'Amministrazione provvede a rimborsare il Direttore di Farmacia che ha effettuato l'acquisto, previa esibizione dei documenti di cui al comma 1.

6.3. Incarichi di lavoro autonomo, consulenza e collaborazione ad esperti qualificati.

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, l'Amministratore Unico può conferire incarichi di lavoro autonomo, consulenza, collaborazioni di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze o esigenze anche commerciali della Società ovvero siano utili alla gestione ovvero amministrazione della Società;
- b) l'Amministratore Unico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

Sono esclusi dalle procedure le sole prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolgano in maniera del tutto autonoma ovvero siano svolte a titolo gratuito.

Sono esclusi dalle procedure le prestazioni connesse a prestazioni accessorie all'attività farmaceutica (es. interventi professionali su cura della persona, igiene, analisi specialistiche ecc.).

7. Individuazione del fabbisogno. Determina.

L'Amministratore Unico determina di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, specificando:

- a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- b) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- c) l'oggetto dell'incarico;
- d) il compenso massimo;

e) la durata dell'incarico.

Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita.

8. Procedura comparativa per incarichi superiori ai 10.000 euro.

Per gli incarichi di importo superiore ai 10.000 euro al netto degli oneri, l'Amministratore Unico nella qualità di Responsabile del Procedimento, avendo riguardo alla determina di cui all'articolo 11, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito della Società.

L'avviso contiene:

- a) Il riferimento alla determina relativa al conferimento dell'incarico;
- b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- c) gli specifici requisiti di esperienza e/o professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all'offerta;
- d) il compenso massimo per la prestazione e la durata;
- e) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- f) il termine e le modalità per presentare il curriculum e un'offerta tecnica;

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile del Procedimento procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte pervenute. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto di criteri quali:

- a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
- b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico.

Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile del Procedimento provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

Devono essere garantiti gli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Procedura per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro.

Per gli incarichi di importo inferiore ai 5.000 euro al netto degli oneri, il Responsabile del Procedimento può provvedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando si procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre professionisti, cui segue un atto di affidamento.

Se il conferimento dell'incarico è di modico valore (sotto i 1.000 euro) ed è certo il nominativo del Professionista e l'importo della prestazione, si può procedere con un atto del Direttore di Farmacia contenente le ragioni logico-motivazionali di tale incarico. Norme finali.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla determina di approvazione dello stesso, sostituendo integralmente eventuali regolamenti previgenti.

Il presente regolamento si intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO

Affidamenti sottosoglia comunitaria durante il periodo di vigenza dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Durante il periodo di vigenza dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in ossequio alle disposizioni derogatorie dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs... n. 50/2016 dal medesimo previste, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023, si applicano le seguenti procedure di affidamento:

- **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore ai 139.000 euro.

In tali casi, non è necessaria la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi appositamente istituiti, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'avvio della procedura negoziata dovrà essere dato mediante pubblicazione di un avviso nell'apposita sezione del sito internet delle Farmacie Comunalì FVG s.p.a..

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, potranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Salvi i casi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, nel caso di affidamento diretto, ed entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nel caso di affidamento mediante procedura negoziata senza bando.